



STATUTO NAZIONALE

(con le modifiche approvate dall'Assemblea straordinaria del 31 luglio)

Art. 1 – Costituzione, Denominazione, Sede e Media

1. È costituita, conformemente alla Costituzione e ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (CTS), l'Associazione di Promozione Sociale denominata "CONSUMERISMO NO PROFIT APS - ETS", siglabile "CONSUMERISMO". L'Associazione non ha scopo di lucro, neppure indiretto.
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Roma, in via Catania 69B – CAP 00161. L'organo di stampa ufficiale e portavoce è il sito internet www.consumerismo.it.
3. L'Associazione utilizza gli acronimi ETS e APS in tutti gli atti e la corrispondenza, ai sensi dell'art. 12 CTS.
4. Consumerismo fonda la propria attività su principi di democrazia, etica e solidarietà sociale. L'Associazione opera nel territorio nazionale e internazionale, potendo istituire sedi secondarie, e strutture o delegazioni territoriali, secondo l'organizzazione territoriale disciplinata all'Art. 8 e seguenti del presente Statuto.
5. La durata non è predeterminata. Lo scioglimento può essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze previste all'Art. 22.
6. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma deve essere comunicato entro 30 giorni agli enti gestori di pubblici registri.

Art. 2 – Scopi e Finalità (Missione, Ambiti di Tutela e Principi)

1. L'Associazione persegue, come scopo esclusivo, la tutela dei consumatori e degli utenti, ai sensi dell'art. 137, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 206/2005 (Codice del consumo) e dell'art. 5, comma 1, lett. w), del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), senza fine di lucro. A tal fine l'Associazione informa, assiste, tutela, promuove, difende e rappresenta i fondamentali diritti ed interessi, individuali e collettivi, dei consumatori e degli utenti di servizi, anche in

via giudiziale, e con ogni mezzo ritenuto legittimo dalla vigente legislazione. In attuazione di tale scopo esclusivo, l'Associazione persegue altresì finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale volte al miglioramento della qualità della vita delle persone e alla promozione della cultura e dell'educazione al consumo sostenibile, critico e ambientalmente compatibile; tali finalità sono perseguite esclusivamente in quanto strumentali, connesse o funzionalmente orientate alla tutela dei consumatori e degli utenti, e non costituiscono scopi autonomi e distinti.

2. L'Associazione, anche in attuazione dei principi fissati dall'art. 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), persegue il fine prioritario di tutelare i consumatori finali dai pregiudizi derivanti da decisioni, accordi o pratiche concordate e/o predeterminate in qualsiasi forma anche artificialmente, ovvero da qualsiasi attività illecita posta in essere da soggetti pubblici o privati e volta a falsare la concorrenza nella fornitura di beni o servizi, a turbare aste pubbliche o a ostacolare gli organi pubblici di vigilanza, quando tali condotte abbiano come destinatari, direttamente o indirettamente, i cittadini, i consumatori, le piccole imprese, sia in forma singola che aggregata. Al medesimo scopo, e al fine di tutelare il miglior utilizzo delle risorse pubbliche, l'Associazione contrasta ogni condotta corruttiva e ogni violazione delle norme e dei principi che devono informare il corretto andamento della pubblica amministrazione, anche per evitare che i cittadini subiscano il sovrapprezzo generato da tali condotte. L'Associazione promuove inoltre la gestione e il riuso sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata o comunque frutto di proventi illeciti. Le relative attività operative sono disciplinate all'Art. 3.
3. L'Associazione opera secondo un principio di prevenzione, intervenendo a monte dei fenomeni lesivi dei diritti dei consumatori attraverso l'interlocuzione con soggetti pubblici e/o privati (a titolo semplificativo e non esaustivo: istituzioni, operatori del mercato, mezzi di informazione), allo scopo di promuovere comportamenti corretti e trasparenti e di prevenire pratiche pregiudizievoli, sempre nel rispetto della propria piena indipendenza da ogni operatore economico e nell'esclusivo interesse dei consumatori e delle consumatrici. In tale prospettiva, ritiene essenziali i seguenti ambiti di intervento:

- **Sostenibilità e governance:** promozione degli obiettivi dell'Agenda 2030 e dei criteri

ESG (Environmental, Social, Governance) e di qualsiasi altra misura atta a ridurre l'impatto del cambiamento climatico in corso.

- **Salute e sicurezza:** tutela della salute e dell'incolumità pubblica in ogni sua accezione.
- **Mercati e pratiche commerciali:** difesa del buon andamento dei mercati e del corretto equilibrio tra domanda e offerta, contrastando pratiche scorrette o ingannevoli (a titolo esemplificativo e non esaustivo: contraffazione, shrinkflation, skimpflation, inflazione climatica, funflation, inflazione da avidità, comunicazioni distorte).
- **Mercati finanziari e servizi:** vigilanza e tutela dei diritti del consumatore/prosumer e del risparmiatore nei mercati finanziari, mobiliari, immobiliari, bancari, assicurativi, dei trasporti e di ogni altro settore.
- **Servizi pubblici e Pubblica Amministrazione:** promozione della trasparenza e contrasto a pratiche abusive e fenomeni corruttivi.
- **Ambiente e patrimonio:** difesa del territorio, della biodiversità, del paesaggio e dei beni storici, archeologici e culturali, come parte integrante dei diritti dei consumatori e delle generazioni future.

4. L'Associazione si impegna in particolare a:

- a. **Tutela giudiziale e stragiudiziale** degli interessi collettivi e individuali dei consumatori e delle consumatrici, esercitando, nei limiti di legge, le azioni rappresentative risarcitorie e inibitorie, sia a livello nazionale che transfrontaliero, e promuovendo la risoluzione alternativa delle controversie di consumo.
- b. **Rappresentanza istituzionale e negoziazione:** svolgere attività di interlocuzione attiva e di negoziazione nei confronti degli operatori di mercato e delle istituzioni pubbliche, al fine di orientare i rapporti tra consumatori e imprese verso soluzioni eque, trasparenti e sostenibili.



Art. 3 – Attività di Interesse Generale (ex art. 5 CTS e Azioni Operative)

1. L'Associazione esercita in via esclusiva o principale le attività di interesse generale

previste dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e in particolare:

- lett. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017; promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
 - lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
 - lett. v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.
2. Tutte le attività di cui al presente articolo sono svolte esclusivamente in quanto strumentali o direttamente connesse allo scopo esclusivo di tutela dei consumatori e degli utenti, ai sensi dell'art. 137 del Codice del consumo, ovvero perché espressione delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, senza che le stesse possano essere interpretate come scopi autonomi dell'Associazione ulteriori e distinti rispetto alla tutela consumeristica.
3. In particolare, per l'attuazione delle suddette attività, l'Associazione si propone di svolgere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:
- **Azioni legali e collettive:** Promuovere tutte le forme di confronto e negoziazione e attivare azioni giudiziarie e stragiudiziali, compresa la costituzione di parte civile, l'azione inhibitoria collettiva e la class action.
 - **Contrasto alle condotte illecite:** Tutelare i consumatori da pratiche anticoncorrenziali (art. 101 TFUE); Contrastare la corruzione, la speculazione, l'usura e il sovraindebitamento; Promuovere la gestione e il riuso sociale dei beni confiscati o sequestrati.
 - **Tutela delle categorie fragili:** Difendere i diritti delle persone vulnerabili, con particolare attenzione a violenza economica e di genere, discriminazioni, comunità LGBTQIA+, disabilità; Promuovere iniziative di aiuto reciproco (banche del tempo, Gruppi di Acquisto collettivi e/o Solidali); Contrastare le dipendenze anche digitali e favorire programmi di prevenzione.



- **STEM e innovazione:** Promuovere l'alfabetizzazione scientifica e tecnologica, con particolare riguardo alla comprensione dei prodotti, dei servizi digitali, dell'intelligenza artificiale e delle innovazioni che incidono sui diritti dei consumatori e degli utenti.
- **Inclusione e vulnerabilità:** Sostenere le persone in condizioni di fragilità o svantaggio nell'accesso consapevole, sicuro e non discriminatorio a beni, servizi essenziali, servizi pubblici e strumenti digitali, nella prospettiva della tutela dei loro diritti di consumatori e utenti.
- **Tutela dei consumatori e diritti emergenti:** Difendere i diritti dei consumatori in relazione all'impatto ambientale di prodotti e servizi, con riguardo alla flora, alla fauna, alla biosfera e al patrimonio culturale; tutelare i consumatori nei settori innovativi, quali la moda sostenibile, la mobilità e la proprietà intellettuale, nella misura in cui incidano sui diritti e sugli interessi economici dei consumatori finali.
- **Azione di classe:** L'Associazione persegue l'iscrizione e il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco pubblico istituito presso il Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 840-bis, comma 2, del Codice di procedura civile, al fine di acquisire e conservare la legittimazione processuale per proporre azioni di classe a tutela dei diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti, e si impegna a mantenere i requisiti richiesti dall'art. 196-ter delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile. Qualora l'Associazione non risulti iscritta in tale elenco, essa può supportare e promuovere azioni di classe proposte dai singoli componenti della classe, nei limiti di legge.

Art. 4 – Attività Diverse, Volontariato e Lavoratori

1. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, nei limiti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore e secondo i criteri stabiliti dal decreto ministeriale 19 maggio 2021, n. 107.
2. L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. L'attività del volontario è gratuita e non può essere retribuita in alcun modo. Ai volontari possono essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 17 CTS, con esclusione dei rimborsi di

tipo forfetario, vietati dall'art. 17, comma 3, CTS; le spese possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa tale modalità, ai sensi dell'art. 17, comma 4, CTS.

3. L'Associazione assicura i volontari contro infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell'attività e per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 18 CTS, e tiene il registro dei volontari, anche in formato digitale, nei termini previsti dalla normativa vigente.
4. Il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati, ai sensi dell'art. 36 CTS.

Art. 5 – Patrimonio, Risorse Economiche, Indipendenza e Trasparenza

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile, ai sensi dell'art. 8 del Codice del Terzo Settore.
2. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate. Gli eventuali avanzi di gestione sono obbligatoriamente reinvestiti a favore delle attività istituzionali e di interesse generale previste dallo statuto.
3. Le risorse economiche dell'Associazione provengono da:
 - quote associative e contributi degli associati;
 - contributi pubblici, inclusi i Fondi e bandi Antitrust, o di altre autorità nazionali o internazionali;
 - contributi di enti privati;
 - liberalità, donazioni, lasciti testamentari, 5x1000;
 - entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
 - rendite patrimoniali e proventi da attività diverse, svolte nei limiti di cui all'art. 6 CTS;
 - entrate derivanti da partnership e convenzioni con enti pubblici e operatori privati, a condizione che siano finalizzate esclusivamente alla tutela dei consumatori e prive di finalità commerciali in contrasto con l'indipendenza dell'Associazione.
4. L'Associazione assume l'indipendenza come principio fondante e rifiuta tassativamente ogni



forma di finanziamento o contributo che possa determinare conflitti di interesse con le proprie finalità istituzionali.

5. In relazione alle azioni di classe e alle azioni rappresentative collettive, è fatto espresso divieto di ricevere finanziamenti, contributi o sponsorizzazioni da parte di soggetti nei cui confronti l'Associazione stia promuovendo o si appresti a promuovere tali azioni, ovvero da soggetti che abbiano un interesse economico diretto o indiretto nell'esito delle medesime azioni.
6. L'Associazione pubblica annualmente, sul proprio sito istituzionale, un'apposita sezione dedicata alla disclosure dei finanziamenti ricevuti in relazione ad azioni collettive, di classe o rappresentative, indicando il finanziatore, l'importo e la natura del finanziamento, in conformità ai principi di trasparenza di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e ai requisiti di cui all'art. 196-ter delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile.
7. In applicazione dei principi di trasparenza, l'Associazione rende pubbliche annualmente sul proprio sito istituzionale le informazioni relative a tutti i finanziamenti, contributi, donazioni o sponsorizzazioni ricevuti, di importo complessivo annuo superiore a 500 euro, nonché ogni altro obbligo informativo previsto dall'art. 14 del Codice del Terzo Settore.

Art. 5-bis – Patrimonio minimo ai fini della personalità giuridica

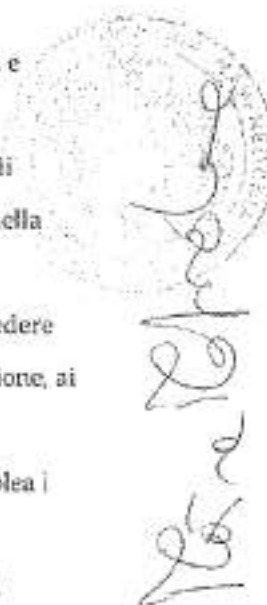
1. Ai fini dell'acquisto e del mantenimento della personalità giuridica ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione dispone di un patrimonio minimo di valore non inferiore a euro 15.000,00 (quindicimila/00), destinato al perseguimento delle finalità statutarie.
2. Il patrimonio minimo è rappresentato da denaro ovvero da beni diversi dal denaro suscettibili di valutazione economica; in tale ultimo caso il valore deve risultare da relazione giurata redatta da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ai sensi dell'art. 22, comma 4, del Codice del Terzo Settore.
3. Quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo, ove nominato, convoca senza indugio l'Assemblea dei Soci affinché deliberi la ricostituzione del patrimonio minimo, ovvero la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione priva di personalità giuridica, la fusione o lo scioglimento dell'Associazione, ai sensi dell'art. 22, comma 5, del Codice del Terzo Settore.



4. Gli apporti destinati alla costituzione o all'incremento del patrimonio minimo sono effettuati a fondo perduto e non creano diritti di partecipazione né quote trasmissibili; in nessun caso, neppure in caso di scioglimento dell'Associazione ovvero di recesso o esclusione dell'associato, può farsi luogo alla restituzione di quanto apportato.

Art. 6 – Soci: Ammissione, Cessazione, Diritti e Doveri

1. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di associati, le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale che condividano le finalità statutarie e si impegnino a realizzarle. Possono altresì essere ammessi altri enti del Terzo settore o enti senza scopo di lucro, nel rispetto del limite previsto dall'art. 35, comma 3, del Codice del Terzo Settore.
2. Il numero degli associati non può essere inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale. Se, successivamente alla costituzione, il numero degli associati scende al di sotto del minimo di legge, esso deve essere integrato entro un anno, ai sensi dell'art. 35, commi 1 e 1-bis, del Codice del Terzo Settore, pena la cancellazione dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, salva la richiesta di iscrizione in altra sezione del medesimo.
3. L'ammissione a socio è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. L'iscrizione deve pervenire all'Associazione tramite apposito modulo, anche telematico, e mediante attestazione del versamento della quota associativa. L'ammissione comporta l'accettazione integrale del presente Statuto e dei regolamenti interni. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro dei soci. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione e comunicarla all'interessato, il quale può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci in occasione della successiva convocazione, ai sensi dell'art. 23 del Codice del Terzo Settore.
4. Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri. Hanno diritto di intervenire e votare in Assemblea i soci iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. Ogni socio ha diritto ad un voto, indipendentemente dall'entità della quota associativa eventualmente versata, secondo il principio del voto singolo di cui all'art. 24, comma 2, CTS. I soci hanno diritto di:
 - partecipare alla vita e alle attività associative e alle assemblee territoriali di cui agli Artt. 8 e



2020

seguenti, con diritto di voto secondo le modalità ivi previste;

- eleggere ed essere eletti negli organi sociali; per le cariche territoriali l'elezione è diretta; quando l'Associazione conta almeno cinquecento associati, il diritto di concorrere alla nomina degli organi nazionali e all'esercizio delle competenze previste dall'Art. 9-ter è esercitato attraverso l'elezione dei delegati che compongono il Comitato Nazionale dei Delegati, secondo quanto previsto dall'Art. 9-bis;
- concorrere, per il tramite dei delegati eletti, alle deliberazioni riservate al Comitato Nazionale dei Delegati e partecipare direttamente alle deliberazioni attribuite all'Assemblea dei Soci dagli Artt. 10 e 11;
- consultare i libri sociali nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- ricevere tempestiva informazione sulle attività e le iniziative dell'Associazione.

5. I soci hanno il dovere di:

- a. rispettare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali;
- b. versare la quota associativa annuale, se prevista;
- c. mantenere comportamenti corretti e improntati a trasparenza e lealtà nei confronti dell'Associazione;
- d. collaborare alla realizzazione delle attività istituzionali.

6. I soci cessano di appartenere all'Associazione:

- a. per naturale scadenza, in caso di mancato rinnovo dell'iscrizione annuale;
- b. per recesso, comunicato mediante lettera raccomandata, posta elettronica o PEC alla sede nazionale o alla struttura territoriale di appartenenza; il recesso ha effetto immediato e non dà diritto ad alcuna restituzione, neppure parziale, della quota associativa versata;
- c. per esclusione, deliberata in prima istanza dal Consiglio Direttivo in presenza di gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo, quali: violazioni di norme di legge o statutarie, inosservanza dei regolamenti o delle convenzioni sottoscritte, comportamenti contrari a trasparenza e correttezza o agli interessi dell'Associazione.

7. La deliberazione di esclusione ha carattere provvisorio e non produce effetti definitivi prima

della decisione sul ricorso o dello spirare del termine per proporlo. Contro la delibera di esclusione il socio può proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione, all'Assemblea dei Soci, che decide in via definitiva alla prima convocazione utile. La competenza a decidere in via definitiva sull'esclusione dell'associato spetta in ogni caso all'Assemblea dei Soci, quale organo di diretta emanazione degli associati, in conformità all'art. 25, comma 1, lett. e), del Codice del Terzo Settore. Fino alla decisione dell'Assemblea, o allo spirare del termine per il ricorso, il socio conserva i diritti associativi, salva la facoltà del Consiglio Direttivo di sospenderlo cautelativamente in presenza di gravi e comprovate ragioni.

8. Il versamento della quota associativa, nella misura determinata dal Consiglio Direttivo, è condizione per l'esercizio dei diritti sociali. La quota associativa è personale, non trasferibile, non rivalutabile e non rimborsabile.
9. L'Associazione tiene un libro dei soci aggiornato annualmente, con indicazione delle quote versate direttamente all'Associazione per gli scopi statutari, ai sensi dell'art. 137, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 206/2005. Il libro dei soci costituisce documento ufficiale ai fini della certificazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale.
10. Il socio che, per qualsiasi motivo, cessa di far parte dell'Associazione perde ogni diritto derivante dalla qualità di socio.
11. Titolo di Sostenitore. Il Consiglio Direttivo può conferire il titolo onorifico di "Sostenitore" a persone fisiche o enti che si siano distinti per l'impegno, il contributo o il sostegno reso alle finalità dell'Associazione. Il titolo ha natura esclusivamente simbolica e onorifica, non attribuisce la qualità di associato, non comporta il versamento di quote né alcun diritto di voto, di elettorato attivo o passivo o di partecipazione agli organi sociali. Il conferimento e l'eventuale revoca del titolo sono deliberati dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 – Requisiti di Onorabilità, Verifiche e Decadenza

1. Gli amministratori, i rappresentanti dell'Associazione e i soggetti ai quali siano affidate funzioni rilevanti ai fini delle azioni di classe o delle azioni rappresentative devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa applicabile e, in particolare, dal D.M. 27/2022, ove applicabile.
2. Costituisce causa di incompatibilità con le cariche di amministratore e rappresentante

dell'Associazione l'intrattenere, direttamente o per interposta persona, rapporti economici, commerciali o professionali con soggetti nei confronti dei quali l'Associazione stia promuovendo o si appresti a promuovere azioni di classe, azioni inibitorie collettive o azioni rappresentative, ove tali rapporti siano idonei a determinare un conflitto di interesse con le finalità di tutela dei consumatori perseguite dall'Associazione.

3. La perdita dei requisiti richiesti per l'assunzione delle cariche sociali comporta la decadenza dalla carica, dichiarata dall'organo competente, previa contestazione scritta all'interessato e nel rispetto del principio del contraddittorio.
4. Per gli associati, eventuali condanne, provvedimenti o situazioni incompatibili con le finalità e i principi dell'Associazione possono costituire grave motivo di esclusione, secondo la procedura e con le garanzie previste dall'Art. 6 del presente Statuto.
5. L'accertamento circa il possesso e la permanenza dei requisiti è demandato al Consiglio Direttivo, che vi provvede anche d'ufficio o mediante verifiche periodiche. Gli interessati hanno l'obbligo di informare senza indugio il Consiglio Direttivo del sopravvenire di eventi rilevanti.

Art. 8 – Organizzazione Territoriale

1. L'Associazione si articola in Strutture Regionali, Provinciali e Locali/Territoriali, secondo i principi di decentramento funzionale e di sussidiarietà orizzontale, al fine di garantire maggiore capillarità e rappresentanza sul territorio.
2. Le nomine dei Delegati territoriali spettano al Consiglio Direttivo Nazionale nella fase costitutiva o in mancanza di organi territoriali eletti. Una volta a regime, gli organi direttivi regionali e provinciali sono eletti direttamente dai soci del rispettivo territorio di riferimento.
3. Le strutture territoriali possono dotarsi di uno statuto proprio esclusivamente previa autorizzazione del Consiglio Direttivo Nazionale e in conformità al presente Statuto e ai regolamenti nazionali.
4. Le strutture territoriali godono di autonomia operativa nell'ambito del territorio di competenza, esercitata nel rispetto del presente Statuto, dei regolamenti nazionali e degli indirizzi del Consiglio Direttivo Nazionale. L'autonomia patrimoniale, organizzativa e di iniziativa, ivi compresa l'organizzazione di eventi, è riconosciuta alla sola Delegazione Regionale nei termini di cui agli articoli seguenti; le Delegazioni Provinciali e Zonali operano in

attuazione degli indirizzi della Delegazione Regionale di riferimento.

5. Le strutture territoriali sono tenute a predisporre annualmente una relazione morale e di attività, contenente il resoconto delle iniziative realizzate, il numero dei soci e le azioni di tutela intraprese sul territorio. Tale relazione deve essere trasmessa al Consiglio Direttivo Nazionale entro il 31 marzo di ogni anno. In caso di inadempienza, il Consiglio Direttivo Nazionale può nominare un Commissario o deliberare lo scioglimento della struttura territoriale.
6. Le delegazioni regionali, provinciali e locali devono conformarsi integralmente alle disposizioni del presente Statuto e ai regolamenti nazionali. In caso di inosservanza, il Consiglio Direttivo Nazionale può disporre il commissariamento o lo scioglimento della struttura territoriale, garantendo comunque la continuità dell'assistenza ai soci del territorio.
7. Possono aderire all'Associazione, come soci collettivi, enti e organizzazioni senza scopo di lucro operanti per la tutela dei consumatori e per la promozione della cittadinanza attiva, quali – a titolo esemplificativo – Gruppi di Acquisto Solidale e Collettivi (GAS) e Comunità Energetiche Rinnovabili (CER/CERS), nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 35 del Codice del Terzo Settore.

Art. 8-bis - Delegazione Regionale

1. La Delegazione Regionale è l'articolazione territoriale dell'Associazione a livello di Regione. È costituita dai soci in regola con il versamento della quota associativa, residenti o operanti nel territorio regionale, e dai Delegati provinciali, zionali/locali, presenti nella Regione. Persegue, nell'ambito regionale, le medesime finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione nazionale, conformandosi al presente Statuto e ai regolamenti nazionali.
2. La Delegazione Regionale gode di autonomia organizzativa, gestionale e operativa nei termini di cui all'Art. 8. Cura la politica generale degli associati in ambito regionale, definisce le linee strategiche di intervento sul territorio, stipula gli accordi di rilievo regionale nel rispetto degli indirizzi nazionali e garantisce un modus operandi omogeneo tra le strutture provinciali e locali.

Organi della Delegazione Regionale

1. Sono organi della Delegazione Regionale: l'Assemblea Regionale dei soci, il Consiglio Regionale, il Presidente Regionale. La loro durata in carica è di cinque anni, in coerenza con la durata degli organi nazionali, e i componenti sono rieleggibili.

2. L'Assemblea Regionale è composta dai soci in regola residenti o operanti nel territorio regionale. Si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno ed è convocata dal Presidente Regionale con preavviso di almeno sette giorni mediante posta elettronica, PEC o pubblicazione sul sito istituzionale, con indicazione di luogo, data, ora e ordine del giorno. In via straordinaria può essere convocata su richiesta motivata di almeno un terzo dei soci del territorio.
3. L'Assemblea Regionale: esamina e discute la relazione del Presidente Regionale; elegge i membri del Consiglio Regionale e il Presidente Regionale; definisce le linee programmatiche dell'attività regionale; delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; l'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli aventi diritto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
4. Il Consiglio Regionale attua gli indirizzi definiti dall'Assemblea Regionale ed è composto da un minimo di tre e un massimo di tredici componenti, compreso il Presidente Regionale. Elege al proprio interno eventuale/i Vicepresidente/i, approva il rendiconto gestionale regionale da far confluire nel bilancio nazionale e assume le iniziative necessarie al perseguimento delle finalità dell'Associazione nel territorio.
5. Il Presidente Regionale è eletto dall'Assemblea Regionale tra i soci del territorio. Rappresenta la Delegazione Regionale nei rapporti con gli enti e le istituzioni regionali, su delega del Presidente nazionale; convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Regionale; cura l'attuazione degli indirizzi nazionali e regionali; è responsabile della diffusione delle comunicazioni in ambito regionale. In caso di dimissioni o di impedimento permanente, il Consiglio Direttivo Nazionale nomina un Commissario regionale fino alla nuova Assemblea elettiva.

Art. 8-ter – Delegazione Provinciale

1. La Delegazione Provinciale è l'articolazione territoriale dell'Associazione a livello di Provincia o di Città metropolitana. È costituita dai soci in regola residenti o operanti nel territorio provinciale e dai responsabili delle eventuali strutture locali presenti. Opera in conformità al presente Statuto, ai regolamenti nazionali e agli indirizzi della Delegazione Regionale di riferimento.
2. La Delegazione Provinciale non gode di autonomia patrimoniale, organizzativa e di iniziativa, ivi compresa l'organizzazione di eventi, la quale resta in capo alla Delegazione Regionale, ove

costituita, nei termini di cui all'Art. 8. Gode della sola autonomia operativa e cura la politica associativa in ambito provinciale, promuove il proselitismo e il tesseramento per conto dell'Associazione nazionale e gestisce le iniziative di tutela e assistenza ai consumatori sul territorio, in attuazione degli indirizzi della Delegazione Regionale.

Organi della Delegazione Provinciale

1. Sono organi della Delegazione Provinciale: l'Assemblea Provinciale dei soci; il Consiglio Provinciale; il Presidente Provinciale. La durata in carica è di cinque anni e i componenti sono rieleggibili.
2. L'Assemblea Provinciale è composta dai soci in regola del territorio provinciale, è convocata dal Presidente Provinciale con preavviso di almeno sette giorni e delibera a maggioranza dei presenti, con i medesimi quorum costitutivi previsti per l'Assemblea Regionale. Essa elegge i membri del Consiglio Provinciale, il Presidente Provinciale e i delegati all'Assemblea Regionale, e delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
3. Il Consiglio Provinciale attua le deliberazioni dell'Assemblea Provinciale ed è composto da un minimo di tre e un massimo di tredici componenti, compreso il Presidente Provinciale.
4. Il Presidente Provinciale è eletto dall'Assemblea Provinciale tra i soci del territorio. Rappresenta la Delegazione Provinciale nei rapporti con gli enti locali, su delega del Presidente regionale; convoca e presiede gli organi provinciali; è responsabile delle comunicazioni in ambito provinciale. In caso di dimissioni o impedimento permanente, il Consiglio Direttivo Regionale nomina un Commissario provinciale fino alla nuova Assemblea elettiva.

Art. 8-quater - Delegazione Zonale o Locale

1. La Delegazione Zonale o Locale è l'articolazione territoriale di prossimità dell'Associazione, riferita a uno o più Comuni o a un ambito sub-provinciale. È costituita dai soci in regola residenti nel territorio di competenza e opera in conformità al presente Statuto, ai regolamenti nazionali e agli indirizzi delle Delegazioni Provinciale e Regionale di riferimento.
2. La Delegazione Zonale o Locale non gode di autonomia patrimoniale, organizzativa e di iniziativa, la quale resta in capo alla Delegazione Regionale, ove costituita, nei termini di cui all'Art. 8. Gode della sola autonomia operativa, finalizzata all'assistenza diretta ai consumatori,

alla gestione degli sportelli di tutela e alla realizzazione di iniziative di prossimità sul territorio, in attuazione degli indirizzi della Delegazione Regionale.

Organi della Delegazione Zonale o Locale

1. Sono organi della Delegazione Zonale o Locale: l'Assemblea Zonale dei soci, il Consiglio Zonale, il Responsabile o Presidente Zonale. La durata in carica è di cinque anni e i componenti sono rieleggibili.
2. L'Assemblea Zonale è composta dai soci in regola residenti nel territorio, è convocata con preavviso di almeno sette giorni e, per essere valida, richiede in prima convocazione la presenza della maggioranza degli associati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Essa elegge il Consiglio Zonale, il Responsabile Zonale e i delegati all'Assemblea Provinciale, e delibera sugli argomenti all'ordine del giorno.
3. Il Consiglio Zonale attua le deliberazioni dell'Assemblea Zonale ed è composto da un minimo di tre e un massimo di nove componenti, compreso il Responsabile Zonale. Esso assume le iniziative necessarie al perseguimento delle finalità associative di prossimità.
4. Il Responsabile o Presidente Zonale è eletto dall'Assemblea Zonale tra i soci del territorio, convoca e presiede gli organi zonali, cura il proselitismo e il tesseramento per conto dell'Associazione nazionale ed è responsabile delle comunicazioni in ambito locale. In caso di dimissioni o impedimento permanente, il Consiglio Direttivo Regionale nomina un Commissario zonale fino alla nuova Assemblea elettiva.

Art. 8-quinquies – Disposizioni comuni alle Delegazioni territoriali

1. In fase di prima costituzione, e in mancanza di organi territoriali eletti, le funzioni degli organi della Delegazione sono assunte da un Commissario nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale, che provvede alla convocazione dell'Assemblea elettiva entro sei mesi dalla nomina. La nomina commissariale decade automaticamente in caso di mancata convocazione nei termini.
2. Le cariche territoriali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, preventivamente autorizzate, nei limiti di legge e del Codice del Terzo Settore. Le adesioni di soci e l'incasso delle relative quote sono effettuati in nome e per conto dell'Associazione nazionale.



9. Gli enti territoriali autonomi non possono avvalersi della legittimazione processuale o delle iscrizioni dell'Associazione nazionale e, qualora intendano agire autonomamente nelle azioni di tutela dei consumatori, devono possedere i requisiti e le iscrizioni previste dalla legge.
10. In caso di scioglimento dell'ente territoriale autonomo o di cessazione del rapporto con Consumerismo, il relativo patrimonio resta assoggettato alle disposizioni di legge e dello statuto dell'ente autonomo, senza automatica acquisizione da parte dell'Associazione nazionale.
11. Per quanto non espressamente previsto dai presenti articoli, alle Delegazioni territoriali si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente Statuto e i regolamenti nazionali.

Art. 9 – Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione: a) l'Assemblea dei Soci; b) il Comitato Nazionale dei Delegati, quando validamente costituito ai sensi degli Artt. 9-bis e 9-ter; c) il Consiglio Direttivo; d) l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge o quando facoltativamente nominato dall'organo competente; e) il Revisore legale dei conti o la società di revisione legale, nei casi previsti dalla legge o quando facoltativamente nominati.
2. Possono inoltre essere costituiti il Collegio dei Probiviri, il Comitato Scientifico e gli altri organi o strutture facoltative previsti dal presente Statuto.
3. Le cariche sociali sono elettive, salvo quanto previsto per gli organi facoltativi e per le nomine di competenza del Consiglio Direttivo.

Art. 9-bis - Comitato Nazionale dei Delegati

1. Quando l'Associazione conta un numero di associati non inferiore a cinquecento, sono costituite assemblee separate territoriali ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D.Lgs. 117/2017.
2. È istituito il Comitato Nazionale dei Delegati, composto dai delegati eletti direttamente dagli associati nell'ambito delle assemblee separate territoriali disciplinate dal presente articolo.
3. Il Comitato Nazionale dei Delegati costituisce l'organo assembleare nazionale di rappresentanza degli associati e, ai sensi dell'art. 25, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, esercita le competenze espressamente attribuitegli dal presente Statuto, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità, eguaglianza degli associati ed elettività delle cariche sociali.
4. Tutti gli associati aventi diritto di voto partecipano a un'assemblea separata territoriale e concorrono

all'elezione dei delegati. Nessun associato può essere escluso dal procedimento elettorale in ragione del territorio di residenza, del numero degli associati presenti nella propria Regione o della mancata costituzione di una Delegazione territoriale.

5. Le assemblee separate territoriali coincidono, di regola, con i collegi regionali. Qualora in una Regione il numero degli associati sia insufficiente ad assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali, gli associati possono essere aggregati, secondo criteri di contiguità territoriale, a un collegio interregionale. L'aggregazione non può comportare la perdita o la compressione del diritto di partecipazione e di voto.
6. A ciascun collegio territoriale è assicurata l'elezione di almeno un delegato. È attribuito un delegato ogni cinquecento associati aventi diritto di voto o frazione di cinquecento. Il numero degli associati è rilevato dal libro degli associati alla data del novantesimo giorno antecedente la convocazione delle assemblee separate territoriali.
7. I delegati sono eletti direttamente dagli associati del rispettivo collegio mediante voto personale, libero e segreto. Ogni associato dispone di un voto e può candidarsi nel collegio al quale appartiene, purché sia in possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto.
8. Non sono ammesse designazioni o nomine dei delegati da parte del Consiglio Direttivo, del Presidente o di altri organi sociali.
9. Le candidature devono essere presentate secondo modalità idonee a garantire parità di accesso, adeguata pubblicità e piena conoscibilità da parte degli associati. Le operazioni elettorali possono svolgersi anche mediante strumenti telematici, purché siano garantite l'identificazione dell'elettore, la personalità e la segretezza del voto, la sicurezza del sistema e la verificabilità dei risultati.
10. Risultano eletti, per ciascun collegio, i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità, prevale il candidato con maggiore anzianità associativa e, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano di età.
11. I candidati non eletti subentrano, secondo l'ordine dei voti ottenuti, in caso di cessazione, decadenza, dimissioni o impedimento permanente di un delegato. In mancanza di candidati disponibili, il collegio territoriale procede a una nuova elezione per la parte residua del mandato.
12. I delegati durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Essi rappresentano la generalità degli associati e non soltanto il collegio territoriale nel quale sono stati eletti. Il voto del delegato è

personale e non può essere delegato ad altri.

13. I delegati assicurano la circolazione delle informazioni tra il Comitato Nazionale dei Delegati e gli associati del collegio di provenienza. Prima delle riunioni rendono disponibili agli associati l'ordine del giorno e la documentazione ricevuta, salvi i limiti derivanti dalla riservatezza e dalla protezione dei dati personali. Successivamente riferiscono sulle deliberazioni adottate.
14. Il Comitato Nazionale dei Delegati è convocato dal Presidente dell'Associazione ovvero, in caso di sua assenza, dimissioni o impedimento, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei delegati in carica.
15. La convocazione è comunicata a ciascun delegato mediante posta elettronica o PEC almeno dieci giorni prima della riunione e deve indicare il luogo, la data, l'ora, le modalità di partecipazione e gli argomenti posti all'ordine del giorno. L'avviso è contestualmente reso disponibile agli associati mediante pubblicazione sul sito istituzionale o nell'area riservata.
16. Il Comitato Nazionale dei Delegati può riunirsi anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché siano garantite l'identificazione dei partecipanti, la loro effettiva partecipazione, la possibilità di intervenire nella discussione e l'espressione consapevole del voto.
17. Il Comitato Nazionale dei Delegati è presieduto dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza o impedimento, da un Presidente di seduta eletto tra i delegati presenti.
18. Il Comitato Nazionale dei Delegati è validamente costituito, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei delegati in carica e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei delegati in carica.
19. Il Comitato Nazionale dei Delegati delibera a maggioranza dei presenti, salvo le maggioranze qualificate espressamente previste dal presente Statuto.
20. Nelle deliberazioni concernenti la responsabilità dei componenti degli organi sociali, i soggetti interessati non partecipano al voto.
21. Il Comitato Nazionale dei Delegati può esercitare le competenze previste dall'Art. 9-ter soltanto quando: a) l'Associazione conta un numero di associati non inferiore a cinquecento; b) tutti gli associati aventi diritto di voto sono stati regolarmente assegnati a un collegio territoriale e posti nella condizione di partecipare all'elezione dei delegati; c) il Comitato risulta validamente costituito a seguito delle elezioni svolte secondo il presente articolo.

22. Un apposito regolamento elettorale, approvato dal Comitato Nazionale dei Delegati, disciplina gli aspetti esecutivi delle elezioni, nel rispetto dei principi e dei criteri inderogabili stabiliti dal presente articolo.

Art. 9-ter – Competenze del Comitato Nazionale dei Delegati

1. Per tutto il periodo in cui l'Associazione conta un numero di associati non inferiore a cinquecento e ricorrono le condizioni previste dall'Art. 9-bis, il Comitato Nazionale dei Delegati esercita, ai sensi dell'art. 25, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, le seguenti competenze:
 - a) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
 - b) nomina e revoca, quando previsto dalla legge o dal presente Statuto, l'Organo di Controllo;
 - c) nomina e revoca, quando previsto, il Revisore legale dei conti o la società di revisione legale;
 - d) approva il bilancio di esercizio, la relazione di missione e, quando previsto, il bilancio sociale;
 - e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
 - g) approva il regolamento dei propri lavori e il regolamento elettorale;
 - h) delibera sugli ulteriori oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.
2. Restano in ogni caso riservate all'Assemblea Straordinaria di tutti gli associati le deliberazioni relative allo scioglimento, alla trasformazione, alla fusione e alla scissione dell'Associazione.
3. Le modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto sono approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei delegati presenti, purché partecipi alla deliberazione almeno la maggioranza dei delegati in carica.
4. La nomina e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo avvengono mediante voto personale e segreto.
5. Il bilancio di esercizio, la relazione di missione, l'eventuale bilancio sociale e la relazione dell'Organo di Controllo o del soggetto incaricato della revisione legale sono messi a disposizione dei delegati e degli associati almeno quindici giorni prima della riunione convocata per la loro approvazione.
6. Qualora il numero degli associati scenda al di sotto di cinquecento, ovvero venga meno una delle condizioni previste dall'Art. 9-bis, le competenze indicate al comma 1 sono esercitate dall'Assemblea dei Soci.

7. Il Consiglio Direttivo verifica annualmente la sussistenza del numero minimo degli associati e delle ulteriori condizioni necessarie al funzionamento del Comitato Nazionale dei Delegati e ne dà atto nel libro degli associati e nella relazione di missione.
8. Le deliberazioni adottate dal Comitato Nazionale dei Delegati sono tempestivamente comunicate agli associati mediante pubblicazione sul sito istituzionale, nell'area riservata o mediante altro strumento idoneo a garantirne la conoscibilità.

Art. 10 – Assemblea Ordinaria dei Soci

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno. Può inoltre essere convocata ogniquale volta lo richiedano il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati. La convocazione deve essere comunicata ai soci con un preavviso minimo di sette giorni mediante posta elettronica, PEC o pubblicazione sul sito istituzionale e deve indicare luogo, data, ora e ordine del giorno. È ammessa la partecipazione in modalità telematica, secondo l'art. 24, comma 4, del Codice del Terzo Settore.
2. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti o rappresentati.
3. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo le maggioranze qualificate previste dalla legge o dal presente Statuto.
4. Hanno diritto di voto i soci iscritti da almeno tre mesi e in regola con gli obblighi associativi.
5. Ciascun associato non può essere portatore di più di tre deleghe; qualora il numero degli associati sia non inferiore a cinquecento, ciascun associato non può essere portatore di più di cinque deleghe, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.
6. Alle riunioni dell'Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, i componenti dell'Organo di Controllo, del soggetto incaricato della revisione legale e del Collegio dei Probiviri.
7. L'Assemblea Ordinaria dei Soci: a) approva i programmi generali di attività dell'Associazione; b) decide in via definitiva sui ricorsi avverso il rigetto delle domande di ammissione e sulle impugnazioni delle deliberazioni di esclusione degli associati; c) esamina e discute la relazione programmatica del Presidente; d) delibera sugli ulteriori oggetti attribuiti alla propria competenza dalla legge o dal presente Statuto; e) esercita le competenze previste dall'Art. 9-ter quando il

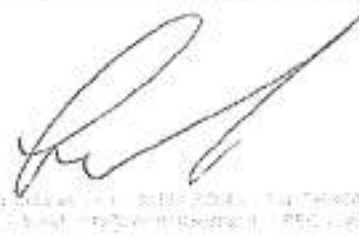
- cura dei rapporti con le strutture territoriali e supporto alle attività di proselitismo e formazione;
- supervisione della comunicazione istituzionale, degli organi di informazione e del sito internet;
- vigilanza sul rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008), di protezione dei dati personali (GDPR) e di ogni altro obbligo di legge;
- attuazione di ogni altra funzione espressamente delegata dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.

Art. 14 – Tesoriere

1. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può nominare al proprio interno un Tesoriere, che assume la responsabilità della gestione contabile e amministrativa dell'Associazione.
2. Il Tesoriere può altresì assumere la carica di Direttore Generale. In tal caso esercita, oltre alle funzioni contabili, i poteri legati alla vita organizzativa dell'Associazione che non siano riservati per legge, per Statuto o per delega interna alla competenza di altri organi sociali.
3. Il Tesoriere deve essere scelto tra i membri del Consiglio Direttivo. Il Direttore Generale può essere nominato anche tra soggetti esterni all'Associazione, purché in possesso di adeguati requisiti di professionalità e onorabilità.
4. Il Consiglio Direttivo può attribuire al Tesoriere, con delibera motivata, ulteriori funzioni di supporto amministrativo, organizzativo e finanziario, nel rispetto del Codice del Terzo Settore.
5. Il Tesoriere:
 - tiene aggiornate le scritture contabili e cura la regolare tenuta dei libri obbligatori;
 - gestisce, unitamente al Presidente, i rapporti con gli istituti bancari e finanziari;
 - cura, in collaborazione con il Presidente e i Vicepresidenti, la predisposizione del bilancio annuale e della relazione di missione (ove prevista), sottoponendoli al Consiglio Direttivo entro 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio;
 - predispone i rendiconti delle attività e delle eventuali gestioni territoriali o di progetto;



Handwritten signature: Lino Ruffini



- vigila sull'osservanza degli adempimenti fiscali, previdenziali e assicurativi dell'Associazione.
- 6. Qualora non venga nominato il Tesoriere, le relative funzioni sono svolte direttamente dal Presidente o da un Vicepresidente da lui delegato.

Art. 15 – Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Direttivo al proprio interno.
2. Cura la redazione e la conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, coadiuva il Presidente nella convocazione degli organi sociali e sovrintende alle comunicazioni interne.
3. Coordina, su mandato del Consiglio Direttivo, le attività amministrative non demandate al Tesoriere-Direttore Generale.
4. Il Segretario Generale può ricevere deleghe specifiche dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.

Art. 16 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di dieci componenti. Quando ricorrono le condizioni previste dagli Artt. 9-bis e 9-ter, i componenti sono eletti dal Comitato Nazionale dei Delegati tra gli associati in regola con gli obblighi associativi. Quando il Comitato Nazionale dei Delegati non sia costituito o non possa validamente operare, i componenti sono eletti dall'Assemblea dei Soci. I componenti durano in carica cinque anni, sono rieleggibili e restano in carica fino alla nomina dei successori. Si applica l'art. 2382 del Codice civile.
2. All'atto dell'elezione del Consiglio Direttivo, l'organo competente ai sensi del comma 1 elegge altresì fino a due consiglieri supplenti, scelti tra i soci in regola con gli obblighi associativi e in possesso dei medesimi requisiti previsti per i consiglieri effettivi. I consiglieri supplenti non partecipano alle riunioni del Consiglio e non hanno diritto di voto fino all'eventuale subentro.
3. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di uno o più consiglieri effettivi nel corso del mandato, il consigliere supplente subentra automaticamente, secondo l'ordine dei voti ottenuti ovvero, in caso di parità o di elezione non basata su preferenze individuali, secondo l'ordine stabilito al momento dell'elezione. Il consigliere subentrato resta in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio Direttivo.



4. Esauriti i consiglieri supplenti, il Consiglio Direttivo resta validamente in carica e opera con i pieni poteri nella composizione ridotta, purché il numero dei consiglieri non sia sceso al di sotto del minimo di tre previsto dal comma 1. Qualora tale minimo venga meno, l'intero Consiglio Direttivo decade e l'organo competente procede senza indugio alla nuova elezione.
5. Non possono far parte del Consiglio Direttivo soggetti che si trovino in conflitto di interessi con le finalità di tutela dell'Associazione o che non posseggano i requisiti di onorabilità previsti dallo Statuto.
6. Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente e, ove ritenuto, uno o più Vicepresidenti, il Tesoriere e il Segretario Generale. Può inoltre nominare, anche tra soggetti non soci, un Direttore Generale con compiti esecutivi e di gestione operativa.
7. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente o di almeno un terzo dei consiglieri; in caso di grave impedimento del Presidente, può essere convocato da un Vicepresidente.
8. È validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
9. Le riunioni possono svolgersi anche in modalità telematica. Le deliberazioni possono essere assunte a distanza, salvo opposizione di almeno metà dei consiglieri, con esclusione dell'approvazione del bilancio salvo comprovate emergenze.
10. Di ogni riunione è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
11. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria e, in particolare:
 - attua le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Comitato Nazionale dei Delegati;
 - predispone i programmi annuali e pluriennali di attività;
 - predispone i bilanci da sottoporre al Comitato Nazionale dei Delegati o, quando questo non sia costituito o non possa validamente operare, all'Assemblea dei Soci;
 - delibera regolamenti interni, codici etici e quote associative, anche a presidio dell'indipendenza e della trasparenza dell'Associazione;
 - delibera sull'ammissione dei soci e, nei casi previsti dall'Art. 6, delibera in prima istanza l'esclusione degli associati, ferma la competenza definitiva dell'Assemblea dei Soci in caso di ricorso;
 - nomina e revoca il Direttore Generale e ne definisce i compiti;

- delibera adesioni a organismi nazionali e internazionali, con eventuale ratifica assembleare se di particolare rilievo;
- costituisce, se necessario, Gruppi di lavoro o commissioni tematiche, anche con il coinvolgimento di esperti esterni.

12. Le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea dei soci che può determinare l'eventuale compenso spettante ai componenti dell'organo di amministrazione, nei limiti di legge e delle disposizioni del Codice del Terzo Settore. Agli amministratori spetta in ogni caso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata.

Art. 17 – Organo di Controllo

1. L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato dal Comitato Nazionale dei Delegati quando ricorrono le condizioni previste dagli Artt. 9-bis e 9-ter e sussistano i presupposti stabiliti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017, compresa la costituzione di patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del medesimo decreto. Quando il Comitato Nazionale dei Delegati non sia costituito o non possa validamente operare, la nomina è effettuata dall'Assemblea dei Soci. L'Organo di Controllo può essere nominato anche in assenza di un obbligo di legge, quando l'organo competente ne ritenga opportuna l'istituzione.
2. L'obbligo di nomina cessa quando, per due esercizi consecutivi, non siano superati i limiti previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017, salvo che permangano altri presupposti di legge o che l'organo competente deliberi il mantenimento dell'Organo di Controllo.
3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 ove applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta, quando redatto, la conformità del bilancio sociale alle linee guida ministeriali.
4. L'Organo di Controllo vigila altresì sulla prevenzione e sulla corretta gestione dei conflitti di interesse e sul mantenimento dell'indipendenza dell'Associazione rispetto a terzi finanziatori, coerentemente con quanto previsto dall'Art. 5 del presente Statuto.

5. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, ovvero quando l'organo competente ne deliberi volontariamente l'attribuzione, l'Organo di Controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti, purché sia interamente costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Ove la revisione legale obbligatoria non sia esercitata dall'Organo di Controllo, essa è affidata a un revisore legale o a una società di revisione legale.
6. L'Organo di Controllo redige annualmente una relazione sull'attività di vigilanza svolta, che accompagna il bilancio di esercizio.
7. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 del Codice civile. Il componente monocratico deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma, del Codice civile; nel caso di organo collegiale, tale requisito professionale deve essere posseduto da almeno uno dei componenti. I componenti non possono rivestire altre cariche sociali nell'Associazione né intrattenere con essa rapporti di lavoro o consulenza suscettibili di comprometterne l'indipendenza.
8. I componenti dell'Organo di Controllo durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
9. L'organo competente può nominare uno o più componenti supplenti dell'Organo di Controllo, che subentrano ai componenti effettivi in caso di cessazione, decadenza o impedimento. I componenti supplenti devono possedere i medesimi requisiti previsti per i componenti effettivi.
10. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo e possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 18 – Bilancio ed Esercizio Sociale

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. L'Associazione redige il bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 13 del Codice del Terzo Settore e secondo la modulistica ministeriale vigente. Nei casi consentiti dalla legge, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa; negli altri casi è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione.
3. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo ed è approvato dal Comitato Nazionale dei Delegati, quando ricorrono le condizioni previste dagli Artt. 9-bis e 9-ter, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Quando il Comitato non sia costituito o non possa validamente operare, il bilancio è



approvato dall'Assemblea dei Soci.

4. Il progetto di bilancio, la relazione di missione, ove componente del bilancio, e le relazioni degli organi di controllo o di revisione sono messi a disposizione degli associati e dei delegati almeno quindici giorni prima della riunione convocata per l'approvazione.
5. Qualora ricorrano i presupposti di legge, l'Associazione redige, deposita e pubblica il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo Settore.
6. Il bilancio di esercizio, l'eventuale bilancio sociale e gli eventuali rendiconti delle raccolte fondi sono depositati presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.
7. Il bilancio approvato è tempestivamente reso disponibile a tutti gli associati.

Art. 19 – Comitato Scientifico

1. È istituito il Comitato Scientifico dell'Associazione, quale organo consultivo e di supporto tecnico-culturale alle attività associative.
2. Il Comitato Scientifico è composto da un numero variabile di membri, scelti dal Consiglio Direttivo tra persone di comprovata competenza ed esperienza nei settori di interesse dell'Associazione. Possono farne parte anche soggetti non soci. I membri del Comitato Scientifico durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
3. Il Comitato Scientifico:
 - fornisce pareri e proposte al Consiglio Direttivo sulle attività culturali, formative, scientifiche e divulgative;
 - contribuisce alla definizione delle linee programmatiche e dei progetti di ricerca, studio e formazione;
 - può proporre iniziative, convegni, pubblicazioni e collaborazioni con enti pubblici e privati;
 - supporta l'Associazione nella redazione di documenti, linee guida e materiali scientifici.
4. Il Comitato Scientifico è convocato dal Presidente dell'Associazione o dal Coordinatore nominato al suo interno, almeno una volta all'anno e ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità.

5. I membri del Comitato Scientifico svolgono la loro attività a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese documentate.

Art. 20 – Centro Studi

1. L'Associazione può istituire un Centro Studi, quale struttura interna permanente di ricerca, analisi e formazione, finalizzata ad approfondire le tematiche connesse alla tutela dei consumatori e degli utenti, ai diritti civili e sociali, alla sostenibilità e all'innovazione.
2. Il Centro Studi:
 - elabora rapporti, pubblicazioni, linee guida e materiali di approfondimento a supporto delle attività associative;
 - promuove iniziative di studio, ricerca, convegni, seminari e percorsi formativi;
 - collabora con il Comitato Scientifico, con enti pubblici e privati, università e centri di ricerca;
 - fornisce supporto tecnico e informativo al Consiglio Direttivo e alle strutture territoriali.
3. La direzione del Centro Studi è affidata a uno o più Coordinatore/i nominati dal Consiglio Direttivo, scelti tra i soci o tra esperti esterni di comprovata competenza.
4. Le attività del Centro Studi sono svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate, nel rispetto del Codice del Terzo Settore.

Art. 21 – Organi facoltativi

1. L'Assemblea può istituire un Collegio dei Probiviri, composto da tre membri eletti tra i soci, con compiti di arbitrato interno e di risoluzione delle controversie associative.
2. Il Comitato Nazionale dei Delegati, quando validamente costituito, può nominare un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, anche in assenza dei presupposti di legge, al fine di rafforzare il sistema dei controlli contabili. Quando il Comitato Nazionale dei Delegati non sia costituito o non possa validamente operare, la nomina spetta all'Assemblea dei Soci.
3. Il Collegio dei Probiviri, se istituito dall'Assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Decide, su ricorso degli interessati, in merito alle controversie interne all'Associazione, nel

rispetto del contraddittorio, ferma restando la competenza dell'Assemblea dei Soci a decidere in via definitiva sui ricorsi avverso l'esclusione dei soci ai sensi dell'Art. 6.

Art. 22 – Scioglimento e Devoluzione del Patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina uno o più liquidatori e ne determina i poteri.
2. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dedotte le passività, è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS competente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore individuati dall'Assemblea, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 23 – Disposizioni Finali

1. L'Associazione promuove l'uso degli strumenti digitali per la gestione sociale, inclusa la tenuta dei libri e registri in formato elettronico certificato, la convocazione degli organi sociali in modalità telematica e lo svolgimento delle assemblee anche a distanza, nel rispetto della normativa vigente.
2. L'Associazione tiene i libri sociali obbligatori:
 - il libro dei soci, aggiornato annualmente con indicazione delle quote associative versate da ciascun iscritto, ai sensi dell'art. 137, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 206/2005 (Codice del consumo);
 - il libro dei verbali delle assemblee;
 - il libro dei verbali del Comitato Nazionale dei Delegati;
 - il libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
 - il libro dei verbali dell'Organo di Controllo e del Revisore legale (ove nominati).
3. L'Associazione tiene il registro dei volontari che svolgono la propria attività in modo non occasionale, ai sensi dell'art. 17 del Codice del Terzo settore e della normativa attuativa vigente.
4. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta indirizzata al Consiglio Direttivo. La consultazione è consentita entro trenta giorni dalla richiesta, presso la sede dell'Associazione o mediante modalità telematiche idonee. L'esercizio del diritto

CERTIFICAZIONE DI COPIA PER IMMAGINE SU SUPPORTO
INFORMATICO DI ORIGINALE FORMATO IN ORIGINE SU
SUPPORTO ANALOGICO

(art.22, comma 2, D.Lgs 7 marzo 2005, n.82)

Certifico io sottoscritto, Dott.ssa Martina Manfredonia, Notaio in Roma ed iscritto al Ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia, redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale formato in origine su supporto analogico, firmato a norma di legge e conservato nei miei atti.

Roma, 03 agosto 2026

File firmato digitalmente dal Notaio Martina Manfredonia